

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI GROTTAMMARE

Articolo 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla legge, individua gli strumenti di autodifesa di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il loro uso, i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

Articolo 2

Tipologia degli strumenti di autodifesa

- 1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati di strumenti di autodifesa che non siano classificati come arma.
- 2) Per strumenti di autodifesa che hanno natura esclusivamente difensiva e che non hanno attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 18 settembre 1975, n. 110, si intendono gli spray antiaggressione con principio attivo a base di "Oleoresin Capsicum", aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dell'interno n. 103 del 12 maggio 2011.
- 3) Lo spray irritante costituisce dotazione individuale il cui utilizzo è regolamentato con atto del Comandante in relazione a situazioni o specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.

Articolo 3

Formazione e addestramento all'uso

- 1) L'assegnazione degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo precedente può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.
- 2) L'uso della forza attraverso strumenti di coazione fisica è esclusivamente quello previsto dal codice penale e dalle altre leggi vigenti. Il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni fisiche rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito, se ne sussistono le condizioni, ogni altro utile tentativo per gestire altrimenti la situazione di conflittualità.
- 3) Il Comandante avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento e valuterà i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la

capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.

- 4) Il Comandante, anche su segnalazione degli operatori di polizia locale, può ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray in caso di abuso o di uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

Articolo 4 Assegnazione

- 1) L'assegnazione dello strumento di autodifesa dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e vistate dal Comandante, firmato dall'assegnatario. Il responsabile della tenuta del registro, individuato dal Comandante, dovrà segnare, per ogni operatore, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna, quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
- 2) Lo spray è assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non può essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.
- 3) Lo spray deve essere portato esclusivamente in servizio e collocato sulla cintura dell'uniforme, nell'apposita custodia, o all'interno del borsello di servizio. Può essere portato anche nei servizi autorizzati in abiti civili.
- 4) Il personale è tenuto, anche fuori dal servizio, nonché nel tragitto casa - lavoro, a custodire lo strumento di autodifesa con la massima cura.

Articolo 5 Obbligo di rapporto

- 1) Fermo restando l'uso per finalità esclusivamente difensive, il personale che utilizzi lo strumento di autodifesa, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di polizia giudiziaria, è tenuto a redigere immediata relazione al Comandante riguardante le circostanze e le motivazioni che ne hanno reso necessario l'impiego.

Articolo 6 Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento di rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.